

**CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL DANNO (RDD) ED ALLA
LIMITAZIONE DEI RISCHI (LDR) DA USO DI SOSTANZE PSICOTROPE DA
SVOLGERSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL AL PER IL BIENNIO
2024/2026.**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

CIG

B2FB852B9B

SCADENZA

09.10.2024 ORE 12:00

TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI

08.10.2024 ORE 12:00

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

SOPRALLUOGO

NO

PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.

SI

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL DANNO (RDD) ED ALLA
LIMITAZIONE DEI RISCHI (LDR) DA USO DI SOSTANZE PSICOTROPE DA SVOLGERSI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL AL**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**

ART.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel presente documento.
- b) dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36.
- c) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile.

ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, quale stazione appaltante nella procedura che ha per oggetto il servizio viene di seguito così identificata:

DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria	Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria (AL)	02190140067

ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO

La Procedura negoziata, ha per oggetto il conferimento di un servizio in un unico lotto dei seguenti servizi finalizzati alla riduzione del danno (RDD) e alla Limitazione dei Rischi (LdR) da uso di sostanze psicotrope da svolgersi nell'ambito territoriale della SC SERD dell'ASL AL:

- Servizio diurno di bassa soglia (DROP IN)
- Attività di OUTREACH
- Attività di limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento notturno (TRABALLO)
- Servizio di Drug Checking

ART. 4 CONFERIMENTO E DURATA CONTRATTUALE

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito: "Codice"), avverrà tramite "Richiesta di Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (**MEPA Consip**).

La durata contrattuale del servizio è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di ricezione, da parte dell'operatore economico individuato, della lettera commerciale.

L'aggiudicazione verrà disposta per lotto unico indivisibile sulla base di quanto segue:

IMPORTO ANNUALE	Euro 171.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	Euro 342.000,00
CIG	B2FB852B9B

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	Euro 35,00
--	------------

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO	C.P.V.	P (principale) S (secondario)
UNICO	85310000-5 (Servizi di Assistenza Sociale)	P

Le caratteristiche prestazionali richieste sono dettagliatamente indicate nel presente Capitolato Speciale.

ART. 5 FRUITORI DEL SERVIZIO

I servizi di Riduzione del Danno sono rivolti a:

- consumatori attivi di sostanze già utenti in carico alla SC SERD
- consumatori "sommersi" anche appartenenti alla fascia di età giovane e giovanissima

ART. 6 SITI INTERESSATI

L'attività di Drop In si svolgerà presso i locali di proprietà dell'ASL AL, situati in via Santa Caterina, 36, Alessandria.

L'attività di Outreach si svolgerà nel territorio provinciale urbano e suburbano della ASL AL, in base ad una mappa delle aree a rischio individuata sulla base di specifici criteri d'intervento.

L'attività di limitazione dei rischi nei luogo di divertimento si svolgerà presso i locali del divertimento presenti sul territorio dell'ASL AL e durante gli eventi ritenuti a rischio. Qualora la ASL AL – SC SERD partecipasse come partner in progetti a valenza regionale o interregionale, gli interventi potranno svolgersi anche al di fuori del territorio provinciale dell'ASL AL.

ART. 7 FINALITÀ GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI DEI SERVIZI

A) DROP IN

Il Drop-In è, per definizione, un Centro di Accoglienza a Bassa Soglia con accesso diretto e immediato aperto a consumatori in ogni fase delle loro traiettorie senza precondizioni trattamentali o obiettivi precostituiti e con caratteristiche di anonimato. Il Drop-In offre ospitalità esclusivamente diurna, in cui si coniugano i principali temi dell'attuale teoria di Riduzione del Danno operando principalmente in ottica di prevenzione e modificazione dei comportamenti a rischio.

Esso è un luogo in cui i consumatori possono trascorrere parte del loro tempo, le modalità di accesso prevedono un contatto informale con gli operatori, mediante la creazione di legami cosiddetti "deboli"¹, prevalentemente finalizzato ad un recupero ed un rafforzamento delle risorse personali dei frequentatori, attraverso la partecipazione alle diverse attività che offre la struttura.

Le attività del DROP IN risultano le seguenti:

1. Attività socio-psico-educative:

- Spazio dedicato ad attività ludiche (comunicare, leggere, ascoltare musica, laboratorio cucina, laboratorio orto/giardino) finalizzate alla sperimentazione di relazioni interpersonali positive ed al recupero di interessi ed abilità.
- Informazioni utili all'orientamento tra le diverse agenzie e servizi presenti sul territorio, in campo sanitario, socio-assistenziale, legale, relativo alla casa ed al lavoro.
- Counseling individuale ed orientamento sul percorso di recupero della propria autonomia.

- Organizzazione ed implementazione della rete tra servizi pubblici e privati, sanitari e sociali.
- Sostegno alla gestione dell'igiene personale e possibilità di usufruire di beni legati all'igiene personale (saponi, schiume da barba, rasoi, assorbenti igienici...). Creazione di un momento dedicato alle problematiche legate all'immagine di sé nelle donne e alla cura del proprio corpo.

2. Attività di prevenzione, promozione e cura della salute:

- Distribuzione materiale sterile (siringhe, acque, tamponi, disinfettante, preservativi...) e materiale informativo sulle sostanze.
- Informazione mirata e specifica dedicata alla prevenzione dell'overdose e al primo soccorso, distribuzione del farmaco Naloxone (Narcan®).
- Counseling sanitario.
- Visite e cure infermieristiche.
- Somministrazione della terapia metadonica con particolare cura alla relazione.
- Incontri tematici con esperti (HIV, Epatiti, MST, alcooldipendenza).
- Focus group con i frequentatori e produzione di materiale informativo a partire dai risultati dei gruppi di lavoro.
- Interventi di sensibilizzazione sul territorio (scuole, associazioni, gruppi informali).
- Interventi di strada, bonifica del territorio con coinvolgimento dei frequentatori stessi: raccolta siringhe, produzione cartelli infografici nelle zone di scena aperta del consumo.
- Drug Checking.

3. Attività di empowerment:

- Gruppi di auto-aiuto per i soggetti sieroconvertiti, AIDS e HCV.
- Peer education / formazione di opinion leader.
- Attività culturali e socializzanti (pittura, cinema, street art...).
- Gestione di una pagina su un social network (facebook, twitter...), creazione di una redazione web e gestione di una chat dedicata a sostanze e comportamenti a rischio, affettività e sessualità.

4. Attività di carattere prettamente sanitario:

- Area sanitaria ad accesso diretto per esecuzione test virologici (Epatiti, HIV, MST...)
- Facilitazione all'accesso ai servizi sanitari della SC SER.D. per l'avvio delle eventuali terapie farmacologiche necessarie.

B) OUTREACH

Gli interventi di Outreach nella RDD/LDR avvengono in setting naturali di uso o in luoghi comunque frequentati dai consumatori nella loro quotidianità e si avvalgono di unità mobili che possono essere presidi mobili con lo scopo di attivare interventi e prestazioni di prevenzione rischi e dei danni potenziali legati a comportamenti e/o all'assunzione di sostanze legali ed illegali in prossimità dei luoghi di consumo o altri luoghi con significativa aggregazione di consumatori; presidi sanitari infermieristico sanitari mobili con lo scopo di attivare interventi e prestazioni di prevenzione e gestione del danno che di intervento in caso di emergenza, in particolare in prossimità di luoghi di ritrovo di medie e grandi masse di consumatori.

L'attività di Outreach consiste nella possibilità di agganciare i consumatori "sommersi", ossia coloro che non hanno accesso al servizio per vari motivi, dalla non conoscenza del servizio stesso al non possesso dei requisiti indispensabili per accedervi.

L'Outreach unisce in sé la metodologia della prevenzione con gli strumenti propri della Riduzione del Danno per creare interventi precoci ed appropriati su uno specifico tema/problema.

Le attività dell'OUTREACH sono:

- Lavoro di strada come punto di partenza e come ambiente naturale entro cui individuare punti di forza su cui far leva per volgere in positivo ciò che si presenta inizialmente in termini negativi. La strada è il momento dell'incontro con gli utenti sommersi.
- Facilitare il contatto tra il sistema formale dei servizi e le persone che necessitano di una presa in carico e trattamento. (E' fondamentale una corretta lettura ed interpretazione degli stili di vita e di consumo dei frequentatori)
- Offerta di screening infettivologico anche attraverso test salivari in setting formali e informali e nei servizi, in forma consensuale, anonima e gratuita. Restituzione degli esiti con counseling mira all'informazione, alla prevenzione e limitazione dei comportamenti a rischio
- Mappare i luoghi, le sostanze e gli stili di consumo anche allo scopo di costituire un punto rete della SC SERD dell'ASL AL
- Prevenire e ridurre, i rischi di: morte per overdose, trasmissione di malattie infettive e i rischi di incidentalità alcol-droga correlati.
- Migliorare l'appropriatezza delle chiamate al 118 e dei ricoveri presso i DEA, previa osservazione e monitoraggio delle condizioni cliniche.

Attività analoghe di raggiungimento del sommerso possono essere realizzate anche attraverso interventi di Nettoreach intesi come attività di relazione/aggancio attraverso la rete (web – social – darkweb).

C) TRABALLO

Le attività del Progetto Trabalho sono finalizzate alla limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento notturno. È un'attività di bassa soglia nell'ambito del policonsumo attuale, caratterizzato da nuovi usi e nuove modalità di consumo compatibili ed integrate nel tessuto sociale ed economico, tanto da non sentire il bisogno di esprimere una formale richiesta di aiuto. Le attività sono rivolte ad una popolazione di giovani consumatori (principalmente nella fascia di età fra i quindici ed i trenta anni), caratterizzata da un uso, talora anche importante, di sostanze genericamente inquadrabili come "eccitanti", più che da una vera e propria dipendenza da una ben definita sostanza. Il tempo dedicato a questi comportamenti è caratteristicamente quello del fine settimana in generale quello del tempo libero. Cannabis, ecstasy, amfetamine, alcool, ketamina e cocaina, sono le sostanze principali alle quali si fa riferimento in questo contesto e che sembrano caratterizzare i comportamenti di larga parte dei giovani contemporanei.

Le attività Trabalho sono di prossimità e consistono nei seguenti interventi:

1. Fase di contatto, nella quale ha inizio il legame con il consumatore:

- Banchetto informativo e distribuzione materiale (flyer, preservativi, cannucce pulite per inalazione, caramelle e chewingum, acqua e succhi di frutta, tappi per le orecchie, arachidi ecc...);
- Utilizzo di un linguaggio che deve adattarsi alle forme comunicative delle nuove generazioni e utilizzare veicoli comunicativi innovativi come la realtà virtuale, gli ipertesti e, più in generale, mass-media vicini al target;
- Drug Checking.

2. Area chill-out o zona di decompressione nei luoghi di aggregazione giovanile (Rave, ecc.) con presenza fissa di un operatore sanitario (medico o infermiere) al fine di garantire le eventuali operazioni di primo soccorso ed un'adeguata copertura sanitaria minima.

3. Fase di accompagnamento del consumatore stesso, che mira a fargli sviluppare un approccio più critico rispetto al comportamento.

D) DRUG CHECKING

L'attività di drug checking dovrà essere realizzata così come declinato nella D.G.R. Piemonte nr 47-8767 del 14/04/2019. Si tratta di un'attività d'identificazione e analisi sostanze psicoattive e restituzione ai consumatori delle informazioni al fine di migliorare le loro conoscenze circa la composizione ed effetti delle droghe presenti sul mercato e accrescere la capacità di auto protezione e contenimento dei rischi potenziali. L'attività dovrà essere garantita sia all'interno del Drop-In sia nell'ambito degli eventi oggetto di interventi di Trabajo.

ART. 8 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi di RDD dovranno essere gestiti da un'equipe multi professionale che rispetto alle attività sopra descritte dovrà essere composta dalle figure professionali dell'Assistente Sociale e dell'Educatore Professionale.

L'equipe dovrà garantire le attività del presente Capitolato articolando il monte orario così come segue:

- **per un monte orario complessivo annuale pari a 2.948 ore** per le attività di **Drop in**: apertura al pubblico per almeno cinque giorni la settimana e per almeno 3,30 ore al giorno (3 ore di effettiva apertura al pubblico e 30 minuti di back office) con la compresenza di tre operatori.
- **per un monte orario complessivo annuale pari a 3.392 ore** per le seguenti attività:
 - **Outreach/Netreach**: interventi di strada da svolgersi sul territorio provinciale urbano e suburbano della ASL AL con la compresenza di due/tre operatori; interventi attraverso la rete (web – social – darkweb) da svolgere con la presenza di un operatore. Tali interventi dovranno essere svolti con continuità (oppure senza risoluzione di continuità) nel corso dell'anno secondo una programmazione concordata con il Referente Aziendale.
 - **Trabajo** (limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento diurno e notturno): interventi nei luoghi di divertimento diurno e/o notturno nel territorio provinciale urbano e suburbano della ASL AL con la compresenza di due operatori. Le attività dovranno essere garantite nei luoghi e agli eventi ritenuti significativi in relazione agli obiettivi del progetto e concordati con il Referente Aziendale sulla base degli eventi.
 - **Lavoro di rete, lavoro d'equipe, formazione personale**
- **per un monte orario complessivo annuale pari a 260 ore** per il servizio di **Drug Checking** che dovrà esser effettuato presso i locali dell'ASL ed in occasione degli eventi oggetto delle attività di Trabajo. La Società aggiudicataria dovrà garantire la presenza della figura professionale idonea (chimico o equipollente) e dell'attrezzatura necessaria per l'analisi.

ART. 9 METODOLOGIE E MODELLI GESTIONALI

La metodologia d'intervento fa riferimento alle strategie di riduzione del danno e agli interventi di bassa soglia: accesso libero completamente anonimo e non condizionato all'adesione ad un programma terapeutico; massima accessibilità dell'offerta di prestazioni; promozione del peer supporting, delle pratiche di empowerment e dell'auto-mutuo aiuto; centralità del lavoro di rete con particolare riferimento all'integrazione socio-sanitaria.

Il Coordinamento delle attività è in capo all'aggiudicatario con supervisione del Referente aziendale "Funzione RDD" e del Direttore della SC SerD ASL AL.

ART. 10 RISORSE UMANE

Le figure professionali e le ore annue ritenute non derogabili per un corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono:

Tipologia personale	ore massime annuali
Assistente Sociale/Educatore Professionale	6.340

Drug Checking	ore massime annuali
Chimico e/o equipollente per analisi comprensiva di macchinario	260

La Società aggiudicataria dovrà garantire appieno il servizio previsto dal presente Capitolato.

La forza lavoro dedicata all'esecuzione del servizio dovrà possedere, in base a un progetto dedicato e mirato presentato dall'aggiudicatario, qualifiche professionali riconducibili a competenze sanitarie e socio-educative come richiesto nelle attività della RDD. Gli operatori dovranno avere i seguenti titoli professionali:

- Assistente Sociale: Diploma di Laurea in Servizio Sociale e/o titoli equipollenti e riconosciuti a tal fine dalla legislazione vigente;
- Educatore Professionale: diploma o di qualifica di Educatore Professionale, ovvero di Educatore Professionale Specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università; in subordine Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita ai sensi del D.M. nr 509/99; in subordine Laurea di Educatore Professionale conseguita ai sensi del D.M. 8.10.98 nr. 520.
- Chimico: Diploma di Laurea in Chimica/Scienze Chimiche e/o titoli equipollenti.

In caso di avvicendamento, gli eventuali nuovi operatori dovranno possedere professionalità e curriculum adeguati alle funzioni da ricoprire e al progetto, e dovranno essere approvati dal Direttore della SC SERD.

Tutti gli operatori che eseguiranno il servizio in oggetto dovranno essere regolarmente assunti dalla Società aggiudicataria.

L'Azienda ASL AL, attraverso il Direttore della SC SERD, si riserva di chiedere per iscritto la sostituzione degli operatori che:

- manchino di rispetto verso i pazienti, sollecitino o accettino mance dai pazienti e dai loro familiari
- non si presentino al lavoro senza giustificato motivo
- ritardino l'inizio del lavoro o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo
- non eseguano il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo eseguano con negligenza
- violino specifici obblighi di legge.

ART. 11 ALTRE RISORSE

Oltre alle risorse umane definite nell'art. 7, la Società aggiudicataria potrà fornire all'occorrenza prestazioni specialistiche tramite operatori alla pari debitamente formati e/o altri consulenti specialistici. Per tali prestazioni si prevede un budget di spesa fino ad euro 2.500,00/anno.

Si precisa che tali operatori in nessun modo potranno essere utilizzati a sostituzione del personale declinato all'art. 10 del presente capitolato.

Nell'ambito dell'attività di limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento notturno, la Società aggiudicataria si avvale di una propria unità mobile. Tenuta presente l'area geografica afferente all'ASL AL, si presume una percorrenza massima annuale di Km 1.500. Il rimborso chilometrico,

calcolato in base alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture elaborate dall'ACI, è quantificabile in massimo euro 600,00/anno.

Nell'ambito del servizio di **Drop-In**, il materiale non sanitario occorrente per le attività socio-psicoeducative e di empowerment sarà a carico della Società aggiudicataria. Sulla base del costo storico sostenuto dall'ASL AL, si definisce un tetto di spesa annuale pari ad euro 1500,00.

Nell'ambito del servizio di **Outreach** il materiale non sanitario occorrente per i banchetti informativi sarà a carico della Società aggiudicataria. Sulla base del costo storico sostenuto dall'ASL AL, si definisce un tetto di spesa annuale pari ad euro 500,00.

Anche tutti i costi di cui al presente articolo sono ricompresi nella base d'asta indicata e dovranno essere considerati ai fini della formulazione della offerta. Tutti i costi del presente Articolo dovranno essere rendicontati secondo utilizzo.

ART. 12 ATTIVITÀ FORMATIVA

La Società aggiudicataria s'impegna a realizzare in proprio, attività formative e di aggiornamento periodico dei propri operatori, che dovranno essere debitamente certificate.

ART. 13 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda ASL AL si obbliga a fornire alla Società aggiudicataria tutte le informazioni e le specifiche necessarie e utili per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato. L'Azienda ASL AL dovrà informare la Società aggiudicataria di ogni variazione che potrà intervenire nell'assetto organizzativo e/o tecnico connesso all'esecuzione del servizio in oggetto.

È inoltre compito dell'Azienda ASL AL indicare gli uffici e i funzionari abilitati all'emissione di disposizioni operative in merito al servizio, nonché in generale alle comunicazioni con la Società aggiudicataria.

La SC SERD controllerà l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato, in particolare verificherà il rispetto dei protocolli attraverso la figura di un referente aziendale della Funzione RDD, riferite all'oggetto del presente capitolato.

L'Azienda ASL AL metterà a disposizione:

- i locali sede del Drop In siti in Alessandria Via Santa Caterina, 36,
- l'approvvigionamento del materiale sanitario e non sanitario (materiale di magazzino e alimentare) a supporto delle attività di RDD;
- il personale medico specifico per intervento sanitario.

ART. 14 RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ

In forza dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà sempre nominare il responsabile tecnico ed il coordinatore tecnico operativo che rappresentano, a tutti gli effetti, gli unici responsabili e interlocutori nei confronti dell'Azienda.

ART. 15 DANNI A PERSONE O COSE

L'aggiudicatario dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto. A tal fine la ditta dovrà contrarre e documentare di aver contratto una polizza assicurativa con idonea Compagnia, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro. Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, previa autorizzazione scritta dell'ASL, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'ASL resta autorizzata a provvedere direttamente a danno dell'Impresa, trattenendo l'importo sulle fatture a pagamento o sulla cauzione definitiva. La documentazione circa la stipula della polizza assicurativa in oggetto dovrà essere documentata dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 16 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA

ART. 16.1 - Trattamento dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2023, a tutti i lavoratori che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo previsto dal presente capitolato speciale. Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 500,00 che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. La Ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente la documentazione che comprovi la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

ART. 16.2 - Subappalto

Secondo quanto affermato dalla Deliberazione dell'ANAC n. 694, al fine di agevolare la partecipazione sul mercato di operatori economici di piccole e medie dimensioni, aumentando così il numero e la diversificazione delle offerte ricevibili, per l'esecuzione delle attività di cui al contratto il "Contraente" potrà avvalersi del subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Ai fini di potersi avvalere di tale facoltà l'appaltatore dovrà aver indicato i servizi o le forniture o loro parti oggetto di subappalto.

ART. 16.3 - Sicurezza sul lavoro

E' fatto obbligo all'impresa il rispetto della normativa in materia di tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare si ricorda il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). L'Aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'ASL AL fornirà all'Aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui art.26, c.1, lett. b) D.Lgs.09.04.2008 n.81.

ART. 17 OPERATORI E TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

I nominativi delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi all'Azienda, a spesa e cura dell'aggiudicatario, a semplice richiesta della ASL

AL. L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 5 giorni dalla variazione medesima.

L'affidatario del servizio è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). E' tenuto altresì al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contributi collettivi del settore.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verifica circa la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 18 PERSONALE IN ORGANICO

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni che comportino l'idoneità ad esercitare il servizio. Nei tre giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, il Fornitore dovrà comunicare all'A.S.L. AL l'elenco nominativo del personale, che sarà adibito al medesimo; il personale dovrà essere capace e fisicamente valido ed in età lavorativa prevista dalla legge.

In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

Il fornitore del servizio dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, lo stesso personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'ASL evitando al massimo il turn over, al fine di garantire continuità lavorativa. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il fornitore si impegna inoltre a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

Il turn over, se necessario, dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico dell'aggiudicatario, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'ASL.

Il fornitore si impegna, al momento dell'assunzione del servizio, ove possibile, ad avvalersi in prima battuta del personale già impiegato dall'attuale fornitore nella gestione del medesimo ai sensi della vigente normativa.

L'ASL si riserva il diritto di chiedere al fornitore del servizio di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'aggiudicatario del servizio provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

ART. 19 DOVERI DEL PERSONALE IN ORGANICO

Il personale impiegato non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'ASL; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato Speciale.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il fornitore e l'ASL. Al termine del servizio il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. L'affidatario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'ASL, per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Inoltre il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123.

Il fornitore del servizio ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'ASL che agli ospiti.

ART. 20 DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del fornitore del servizio ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs. N° 81/ 2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'aggiudicatario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'ASL potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del Fornitore.

ART. 21 COMUNICAZIONI IN CORSO DI SERVIZIO

Tutte le eccezioni che il Fornitore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore della S.C E.L.A.P. e sufficientemente documentate.

Eventuali osservazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere da lui presentate per iscritto al Direttore della S..C E.L.A.P. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine egli decade dal diritto di avanzarne.

L'ASL comunicherà al Fornitore, entro i successivi quindici giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART. 22 DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'ASL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle forniture o delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio.

ART. 23 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'ASL

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ASL a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 C.C:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle forniture o prestazioni affidate;
- b. nel caso previsto dall'articolo "divieto di sospendere o ritardare il servizio";
- c. nel caso previsto dall'articolo "penali per i ritardi";
- d. In caso di verifica, in contraddittorio, che l'intervento eseguito non sia efficace in caso di disinfestazione ovvero risulti non essere sotto controllo il processo di infestazione.

Avvenuta la risoluzione, l'ASL comunicherà al Fornitore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione di prestazione eseguite.

L'ASL si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto;

Comunque l'ASL avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 25 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo. L'ASL si riserva inoltre la possibilità di non aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 26 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO" così come richiamato al succ. art. 30.

Nell'offerta dovrà essere indicato:

- importo complessivo di ciascun lotto, espresso in Euro al netto di IVA ai sensi di legge
- canone mensile per la gestione di ciascun lotto, espresso in Euro al netto di IVA ai sensi di legge.

Il costo complessivo verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" e dovrà essere inferiore, *pena automatica esclusione dalla gara*, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto da art. 110 del "Codice". La partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 91 comma 5 del "Codice"). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 17 comma 4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'ASL si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato. Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini della quantificazione dell'imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti effettivamente compilate.

ART. 27 NORME DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela

indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'ASL AL fornirà alla Ditta aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

ART. 28 TURN OVER DEL PERSONALE

La Società aggiudicataria dovrà garantire in maniera documentalmente riscontrabile la strategia più idonea a contenere il turnover degli operatori e comunque sotto stretta supervisione del Referente aziendale della Funzione della RDD oggetto del presente capitolato.

ART. 29 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La Società aggiudicataria dovrà adottare procedure periodiche di valutazione qualitativa dell'attività svolta utilizzando strumenti validati concordati con la SC SERD e rilasciare relazione tecnica delle attività svolte con cadenza semestrale.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 30 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I Concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "Richiesta di offerta" (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA Consip, utilizzando i codici CPV che identificano l'oggetto dell'appalto, inclusi nei relativi bandi e categorie di riferimento.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa"
- **dettaglio tecnico ed economico** della fornitura, contenente il canone mensile e l'importo totale del servizio (Canone mensile x Mesi 24), da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio indicato dal sistema informatico

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinate / Punto Istruttore in una prima seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, in apposita data indicata almeno tre giorni prima al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

In una seconda seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni si procederà in seduta riservata alla verifica circa la conformità del servizio offerto alle prescrizioni del Capitolato Speciale che sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice costituita in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, Art. 35 comma 2 lettera "d", l'accesso agli atti di gara "in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti", risulta differito sino ad aggiudicazione definitiva, da intendersi con l'approvazione del relativo atto amministrativo.

In una successiva seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà, tramite l'applicativo del M.E.P.A.:

- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

Come prescritto dall'art. 11 u.c. del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del "Codice" in attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 dell'01.08.2017, l'obbligo della pubblicità della seduta è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 31 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- A. Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione;
- B. Copia del Patto di Integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente;
- C. Copia del "**Documento di Gara Unico Europeo – DGUE**" in formato pdf ottenuto tramite la compilazione sul portale Mepa della scheda DGUE/ESPD;
- D. Documentazione attestante il versamento dell'importo dovuto a favore dell'A.N.A.C. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2017 e s.m.i. pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

ART. 32 NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE "FVOE" E DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

Si precisa che in applicazione delle disposizioni previste dallo 01.01.2024 in materia di appalti pubblici non risulta più possibile, da parte dell'operatore economico partecipante, ottenere alcuna certificazione (ex PASSOE) da parte del portale **FVOE 2.0**, acronimo di "Fascicolo virtuale dell'operatore economico".

Rimane sempre necessario, in applicazione alle disposizioni previste dall'Art. 5 della Deliberazione ANAC n. 262 del 20.06.2023 e dell'Art. 24 del Codice, procedere alla dichiarazione dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori.

Rimane quindi a carico, unicamente delle Stazioni Appaltanti, il compito di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici", anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

Secondo le nuove modalità operative previste in seguito alla digitalizzazione degli appalti pubblici, la stazione appaltante, al fine di adempiere alle verifiche necessarie per la verifica della presenza di eventuali cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36 del 31.03.2023, procederà a richiedere, tramite compilazione di apposita scheda ANAC, l'accesso alla documentazione presente all'interno del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) alle ditte partecipanti. Gli operatori economici dovranno provvedere, dalla richiesta di accesso da parte di codesta stazione appaltante, ad autorizzare la medesima alla consultazione della documentazione prodotta dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Si precisa che il mancato nulla osta, da parte degli operatori economici coinvolti, potrà essere causa di esclusione dalla procedura di gara, qualora non fosse possibile adempiere alle verifiche della presenza di eventuali cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36 del 31.03.2023

Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione del "**Documento di Gara Unico Europeo – DGUE**", la compilazione da parte degli Operatori Economici partecipanti è da effettuare direttamente nel formato ESPD seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma MEPA in sede di compilazione dei dati relativi alla presente R.D.O.

ART. 33 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

Il **PROGETTO**, di formato non superiore a 14 pagine scaricabili in formato A4, articolato nelle seguenti parti o fascicoli:

- a) Progetto sintetico di gestione delle attività di Drop-In (massimo 3 pagine)
- b) Progetto sintetico di gestione delle attività di Outreach/Netreach (massimo 3 pagine)
- c) Progetto sintetico di gestione delle attività di Trabajo (massimo 3 pagine)
- d) Progetto sintetico di gestione delle attività di Drug Checking (massimo 2 pagina)
- e) Relazione tecnica riguardo l'esperienza maturata nel settore delle dipendenze (Tossico – alcol dipendenze) con particolare riferimento alle attività RDD (massimo 3 pagine)

ART 34 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., e dell'art. 22 e ss. della Legge 08.08.1990 n. 241 e

s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., ove si prevede che *"è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara."* e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della *"strumentalità"* dell'istanza medesima e della *"stretta indispensabilità"* dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

ART. 35 PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del "Codice", per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 70
PREZZO	MAX PUNTI 30

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. **"aggregativo – compensatore"** sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a)	=	indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=	numero totale dei requisiti
W _i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) _i	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σ _n	=	sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è = o < 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, avrà riferimento ai seguenti parametri:

RIF.	DESCRIZIONE	Criterio di attribuzione	PUNTI
------	-------------	--------------------------	-------

A	Progetto sintetico di gestione delle attività di DROP IN	D	15
B	Progetto sintetico di gestione delle attività di Outreach	D	15
C	Progetto sintetico di gestione delle attività di Trabajo	D	15
D	Progetto sintetico di gestione delle attività di Drug Checking	D	10
E	Relazione tecnica riguardo l'esperienza nel settore delle dipendenze (Tossico – alcol dipendenze) in termini di numero passaggi utenti nell'ultimo triennio nell'ambito delle attività di RDD declinati secondo le modalità di rendicontazione richiesti dalla Regione Piemonte: - nr. Passaggi - nr. Primi passaggi - nr colloqui - nr Attività aggregazione e di gruppo - nr giornate di apertura di Drop-In - nr interventi di Outreach e nr di interventi di Netreach - nr interventi di LdR nei luoghi di divertimento - nr interventi di drug checking effettuati <i>Al concorrente con il maggior numero complessivo di passaggi / primi passaggi / colloqui / attività aggregazione e di gruppo nell'ultimo triennio verranno attribuiti punti 15, ai restanti un punteggio proporzionalmente inferiore</i>	Q	15

Salvo quanto espressamente indicato, l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la seguente scala di giudizi:

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70

SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Per ciascun parametro “**QUALITA**” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall’A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “**QUALITA**” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “**Qualità**” saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO

L’apertura delle offerte economiche sarà effettuata dal R.U.P. sull’applicativo MEPA Consip. Al concorrente, tra quelli ammessi, che avrà offerto il canone onnicomprensivo per l’esecuzione del servizio più basso, saranno attribuiti **30 punti** mentre agli altri punteggi proporzionali inferiori in base seguente espressione:

$$V_i = (R_i/R_{\max})^\alpha$$

Dove:

V_i coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

R_i ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$ ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente

α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Il conferimento del servizio avverrà per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE** al concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso di identico punteggio finale si procederà all’aggiudicazione in favore di chi avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci

richieste e indicate nell'apposito schema. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", come previsto da art.108 comma 10 del "Codice".

Il costo complessivo del servizio dovrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante, non saranno pertanto accettati ribassi pari a 0 (zero).

IMPORTANTE:

Le formule sopra indicate saranno le uniche idonee ad assegnare il servizio ed a formulare la graduatoria di merito a prescindere da ogni risultato diverso fornito dalla piattaforma MEPA.

ART. 36 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 37 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del "Codice". Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 38 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 39 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa ASL, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'ASL AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'ASL AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 40 CONTROLLI - INADEMPIENZE - PENALITÀ

L'ASL AL si riserva il controllo sul servizio aggiudicato. Il "Contraente" nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento delle seguenti penali, nei limiti comunque di quanto prescritto dall'art. 113 bis comma 4 del "Codice":

- € 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato.

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa via PEC dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che il "Contraente" abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'ASL AL, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal il "Contraente ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, il "Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ASL AL.

Le suddette penali non esimono il "Contraente dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'ASL AL.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'ASL AL Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta l'esecuzione del servizio, restando a carico del "Contraente inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'ASL AL Sanitaria a causa dell'inadempienza. Il "Contraente inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

ART. 41 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il "Contraente si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 42 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC asl@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
 - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del

GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge

- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
 - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
 - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it
Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART 43 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA

In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante in qualità di "Committente" affiderà al "Contraente" attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Qualora tali attività siano svolte per conto del "Committente", quale Titolare o Responsabile di un trattamento di dati personali, il "Contraente", avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

In ogni caso, il "Contraente" nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, dovrà:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. "Privacy by design e by default"), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;
- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal "Committente" e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal "Committente", tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il "Committente" dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal "Committente";
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del "Committente" e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal "Committente".

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:

- coadiuvare ed assistere il "Committente", nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
 - in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;

- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. “accountability”), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del “Committente” in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del “Committente” o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il “Committente” con la massima celerità);
- richiedere preventiva autorizzazione al “Committente” qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al subappaltatore o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

Sarà cura del “Contraente” segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il “Committente” in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Il “Contraente” si impegnerà altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all’interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il “Contraente” dovrà, anche in tale eventualità, assicurare al “Committente” che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, il “Contraente” sarà autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal “Committente” o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Sarà fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del “Committente” o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il “Contraente” sarà altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il “Contraente” assicurerà pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del “Committente” o di suoi clienti.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il "Committente" assicurerà la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal "Contraente".

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui il "Contraente" abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del "Committente", esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal "Committente" – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il "Committente" da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il "Committente" potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il "Committente" avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

ART. 44 SPESE CONTRATTUALI

A carico del "Contraente" sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 45 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Durante il periodo di vigenza contrattuale sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'Art. 60 del Codice. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie;

Gli indici di costo e di prezzo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. La revisione dei prezzi trova applicazione a partire dalla seconda annualità contrattuale e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

I prezzi sono aggiornati esclusivamente su istanza del "Contraente" e non è ammessa pertanto la revisione prezzi unilateralmente applicata dal "Contraente" medesimo.

La richiesta di revisione prezzi da parte del "Contraente" dovrà essere inviata all'A.S.L. AL tramite PEC all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it e dovrà dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere supportata da relativa idonea e adeguata documentazione a comprova della variazione "oggettiva" del costo della fornitura/servizio. In relazione alla richiesta da parte del "Contraente", verrà avviata apposita istruttoria volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della medesima, ovvero:

- che quest'ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;
- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione e supportata da documentazione, richiedendo, se del caso integrazione documentale;

- che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente;

Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, l'A.S.L. AL emette un proprio provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il predetto termine è interrotto qualora l'ASL AL ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi di aggiudicazione saranno ricalcolati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti in gara. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle future revisioni;

La revisione potrà essere applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni già eseguite precedentemente alla medesima;

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile; la Stazione Appaltante si riserva di scorrere la graduatoria, con obbligo in capo al "Contraente" aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino all'individuazione di un nuovo fornitore e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.

ART. 46 IMPOSTA DI BOLLO

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell'imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha già rilasciato la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 contenente le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 47 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art. 4 c. 2l D.Lgs. 09.10.2002 n.231, entro il termine di 60 gg. d.r.f. tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244

e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicataria rinuncia espressamente al diritto di cui art.1460 Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 48 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, il "Contraente" che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 49 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 50 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 68 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 51 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA*).

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

ART. 52 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" e nel Codice Civile.

ART. 53 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

ART. 54 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'ASL AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 55 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE
DIGITALMENTE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
PARTECIPANTE**